

Dispositivo della sentenza

1) *La decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine), è annullata nella parte che riguarda le ricorrenti.*

2) *La convenuta è condannata alle spese.*

(¹) GU C 109 del 4.5.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2005 — Common Market Fertilizers/Commissione

(Cause riunite T-134/03 e T-135/03) (¹)

«Sgravio di dazi all'importazione — Art. 1, n. 3, del regolamento (CE) n. 3319/94 — Fatturazione diretta all'importatore — Nozione di "gruppo di esperti" ai sensi dell'art. 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Diritti della difesa — "Manifesta negligenza" ai sensi dell'art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Obbligo di motivazione»

(2005/C 296/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Common Market Fertilizers SA (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: A. Sutton, barrister, e N. Flandin, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: X. Lewis, agente]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 20 dicembre 2002, C (2002) 5217 def. e C (2002) 5218 def., che constatano che, in un caso particolare, lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato

Dispositivo della sentenza

1) *I ricorsi sono respinti.*

(¹) GU C 158 del 5.7.2003.

2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.*

Sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2005 — Rasmussen/Commissione

(Causa T-203/03) (¹)

«Dipendenti — False dichiarazioni di spese di missione — Procedimento disciplinare — Nota di biasimo — Regime linguistico — Segreto medico»

(2005/C 296/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lars Bo Rasmussen (Hellerup, Danimarca) [rappresentanti: G. Bouneou e F. Frabetti, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: inizialmente J. Currall e V. Joris, poi V. Joris e M. Patkova, agenti]

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 1° luglio 2002, che infligge al ricorrente la sanzione disciplinare della nota di biasimo per false dichiarazioni di spese di missione, una domanda di restituzione delle somme ripetute a titolo dell'art. 85 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché una domanda di risarcimento del danno morale asseritamene subito.

Dispositivo della sentenza

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il ricorrente sopporterà le spese proprie e la metà di quelle allegate dalla Commissione.*

3) *La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.*

(¹) GU C 200 del 23.8.2003